


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 2010 N. 19****Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.****pag. 3****LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 2010 N. 20****Disposizioni in ordine all'estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse.****pag. 12****LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 2010 N. 21****Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali.****pag. 13**

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 3 novembre 2010 n. 315 nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). pag. 15

Ordinanza 3 novembre 2010 n. 323 nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 27 della legge della Regione Liguria 25 novembre 2009, n. 57 "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria". pag. 23

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 19**Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I**PRINCIPI E FINALITÀ****Articolo 1
(Principi generali e finalità)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, quale strumento per promuovere nuove attività produttive attraverso processi di imprenditorialità diffusa e partecipata nonché quale elemento di promozione, di aggregazione e partecipazione democratica dei cittadini e quale fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale, tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative e dei loro consorzi, incentiva i valori e la cultura della cooperazione, promuove e sostiene le organizzazioni di rappresentanza regionale delle cooperative operanti in Liguria che agiscono senza scopo di lucro.

CAPO II**INTERVENTI DELLA REGIONE****Articolo 2
(Beneficiari degli interventi)**

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge:
 - a) le Associazioni di rappresentanza riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") presenti a livello regionale con proprie sedi in almeno tre delle Province della Liguria;

- b) i centri di assistenza tecnica, di cui all'articolo 4, costituiti dalle Associazioni di rappresentanza di cui alla lettera a), in forma singola o associata;
 - c) le imprese cooperative;
 - d) i Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 6 della l.r. 30/2007 nonché nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Articolo 3

(Interventi a favore delle Associazioni di rappresentanza riconosciute)

1. La Regione, su proposta della Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 6, sostiene le seguenti attività delle Associazioni di rappresentanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
- a) promozione e diffusione dei principi mutualistici e della cultura di impresa cooperativa, anche attraverso strumenti specifici di diffusione del bilancio sociale;
 - b) attuazione di progetti a carattere sperimentale e di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
 - c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali finalizzate anche alla diffusione dei processi di innovazione;
 - d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;
 - e) consolidamento e sviluppo degli strumenti di finanziamento e rafforzamento degli strumenti di agevolazione nell'accesso al credito;
 - f) attività di supporto informativo alle cooperative nelle diverse materie economiche, giuridiche e fiscali;
 - g) attività di promozione dell'impresa cooperativa sul territorio ligure;
 - h) attività di promozione rivolta alla reciproca conoscenza e scambio di buone pratiche con enti ed organismi cooperativi dei paesi dell'Unione Europea.
2. Per il sostegno delle attività di cui al comma 1 la Regione concede contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
3. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le proposte della Commissione di cui all'articolo 6, stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti finanziati.
4. La Giunta regionale, nel determinare i criteri di cui al comma 3, tiene conto della struttura organizzativa territoriale delle Associazioni di cui al comma 1, della qualità e fattibilità dei progetti presentati e dello stato di attuazione dei progetti già finanziati.

Articolo 4

(Centri di assistenza tecnica)

1. Al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative, le Associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma singola o associata, possono costituire appositi Centri di assistenza tecnica.
2. I Centri sono riconosciuti dalla Regione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

3. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.
4. I Centri non devono perseguire scopo di lucro e devono svolgere, a favore delle imprese cooperative, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità delle imprese cooperative, promozione commerciale a livello locale e nazionale.
5. La Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione e lo sviluppo delle società cooperative. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei Centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti.
6. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio del riconoscimento di cui al comma 2 e le modalità di finanziamento delle attività di cui al comma 5.

Articolo 5 **(Interventi a favore delle imprese cooperative)**

1. La Giunta regionale costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo regionale per la cooperazione” che opera mediante la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative ed è destinato in particolare a:
 - a) favorire la nascita di nuove imprese cooperative attraverso la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese di avviamento e delle spese di assistenza tecnica – gestionale connesse all'attività;
 - b) incrementare la partecipazione diretta e/o forme di anticipazione del capitale sociale a sostegno dello sviluppo, del consolidamento e dell'aggregazione di imprese cooperative;
 - c) sostenere investimenti in Liguria volti allo sviluppo, al consolidamento, all'aggregazione e all'innovazione di processo e/o di prodotto dell'impresa cooperativa nonché gli aspetti della sicurezza sul lavoro.
2. Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese cooperative a regime mutualistico ed i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile;
 - c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della regione Liguria.
3. Sono escluse dall'accesso ai benefici del Fondo le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative di produzione primaria di prodotti agricoli.
4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i criteri e le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, in conformità alla normativa comunitaria in materia, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 2.

5. La F.I.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, l'erogazione, la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
6. I rapporti tra la Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
7. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere implementate mediante l'apporto di risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.
8. La Regione favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative allo scopo di promuoverne il sostegno e lo sviluppo degli investimenti mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l'attività di garanzia collettiva fidi ed i servizi ad essa connessi.
9. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 8, la Regione concede un contributo ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzie dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, ovvero agli organismi intersettoriali di garanzia regionale che hanno una sezione dedicata alla cooperazione e che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale. Tale contributo è volto ad incrementare la capacità patrimoniale finalizzata a far fronte agli impegni di garanzia, attraverso la costituzione di un fondo rischi specifico.
10. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 9, in conformità alla normativa comunitaria in materia.
11. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a conclusione delle procedure ivi previste.

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Articolo 6

(Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione)

1. Al fine di promuovere attività di analisi, di studio, di programmazione nonché di promozione della cooperazione è istituita la Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di imprese cooperative in qualità di Presidente;
 - b) almeno un rappresentante per ogni Associazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - c) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);
 - d) il Direttore Generale del Dipartimento regionale competente in materia di politiche attive del lavoro;
 - e) il Direttore Generale del Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico.
3. La Giunta regionale può disporre con propria deliberazione l'eventuale integrazione dei membri della Commissione.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile.
5. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un proprio delegato. Il Presidente della Commissione sceglie il proprio delegato tra gli altri membri della Giunta regionale.
6. La Commissione disciplina con proprio regolamento le modalità del suo funzionamento.
7. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da un funzionario della Regione.
8. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed opera a titolo gratuito.
9. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.
10. Le decisioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti della Commissione.

Articolo 7

(Funzioni della Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione)

1. Alla Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) formulare proposte sulle scelte di programmazione regionale in materia di cooperazione;
 - b) proporre alla Giunta regionale indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;
 - c) formulare proposte per sostenere lo sviluppo della cooperazione e sulle modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 10;
 - d) esprimere pareri in merito alla destinazione delle misure di sostegno e delle risorse previste;
 - e) formulare proposte in ordine alla organizzazione della Conferenza regionale della Cooperazione di cui all'articolo 8.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione si può avvalere dell'assistenza tecnica dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008.

Articolo 8

(Conferenza regionale della Cooperazione)

1. La Giunta regionale organizza con cadenza triennale la Conferenza regionale della Cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e l'insieme del mondo imprenditoriale e sociale ligure.

CAPO IV

MODIFICAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9

(Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 30/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 30/2008, dopo le parole "e dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "nonché svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione, raccogliendo ed elaborando informazioni economiche, storiche e sociologiche sullo stato e lo sviluppo della cooperazione regionale".
2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2008, dopo la lettera k) sono inserite le seguenti:
 - "k bis) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa, dei suoi valori e principi;
 - k ter) costante monitoraggio della realtà cooperativa nel territorio ligure, in particolare sull'utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull'andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale;
 - k quater) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale;
 - k quinquies) studi e ricerche sulla cooperazione anche di carattere settoriale o locale;
 - k sexies) informazione sull'attività svolta dal sistema della cooperazione regionale;
 - k septies) valutazione dell'efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo;
 - k octies) garanzia di articolazione delle indagini su base provinciale nonché adeguate forme di divulgazione."

Articolo 10

(Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 5, i restanti contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea.

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
 - a) degli articoli 3 e 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale 2010, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro";

- b) dell'articolo 5 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2010, stato di previsione della spesa, alle UU.PP.BB. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese" e 14.202 "Fondo unico regionale per l'Industria".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 12
(Norme di prima applicazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 6.

Articolo 13
(Norme transitorie)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alla legge regionale 10 luglio 2003, n. 21 "Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, rimangono disciplinati dalle disposizioni della l.r. 21/2003.

Articolo 14
(Abrogazione di norme)

1. La l.r. 21/2003 è abrogata.
2. L'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 19

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Enrico Vesco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 175 in data 5 febbraio 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 febbraio 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 526;*
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 23 febbraio 2010;*
- d) la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 82, comma 1 del Regolamento interno ha chiesto la riassunzione del disegno di legge che ha assunto quindi il n. 60/526 ed è stato assegnato alla V Commissione ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 22 giugno 2010;*
- e) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 25 novembre 2010;*
- f) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 novembre 2010;*
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 2010;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 24 dicembre 2010.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Manti)

La premessa alla predisposizione del presente DDL consiste nel rilevare il ruolo che l'imprenditoria cooperativa riveste nel contesto sociale e nell'economia, attesa la partecipazione delle imprese cooperative nei vari settori della grande distribuzione del credito, dall'agro-alimentare ai servizi, dall'industria al turismo, dalle costruzioni alla cultura, dalla pesca all'abitazione.

Le cooperative sono imprese la cui attività è fondata da un lato su criteri di efficienza e di competitività e dall'altro con riguardo a valori che valorizzano la persona consentendo l'accesso all'attività di impresa anche a strati sociali che potrebbero rimanerne esclusi.

Attraverso la cooperazione è possibile promuovere nuove attività produttive ed a tal fine è stata istituita la Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione, ampliando di fatto i compiti previsti per l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

La Regione è molto attiva in questo contesto ed utilizza gli strumenti che ha a disposizione tra cui la Conferenza regionale della cooperazione, sostenendo le Attività delle Associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative, il riconoscimento di appositi Centri di assistenza tecnica costituiti dalle Organizzazioni regionali delle associazioni di rappresentanza, in forma singola o associata.

Con il presente disegno di legge, predisposto in sostituzione della vigente legge regionale 10 luglio 2003, n. 21 "Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" si intende consentire alla Regione di riorganizzare il sistema provvedendo al raccordo e all'integrazione con le disposizioni della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).

Credo e penso che l'approvazione del ddl all'esame di quest'Aula, possa contribuire a realizzare maggiore ricchezza, incremento dell'occupazione, una maggiore coesione sociale, partecipazione e solidarietà.

Relazione di minoranza (Consigliere L. Pellerano)

L'imprenditoria cooperativa riveste un importante ruolo nel contesto sociale e nell'economia Ligure, soprattutto nei settori della grande distribuzione al credito, nell'agroalimentare, nei servizi, nell'industria, nel turismo, nelle costruzioni, nella cultura e nella pesca. Data l'importanza nel tessuto sociale e nell'articolazione pluralistica del mercato e vista la peculiarità che caratterizza le imprese cooperative è basilare riconoscere il ruolo economico e la funzione sociale anche attraverso interventi normativi volti a favorirne lo sviluppo.

Sono, quindi, necessari interventi mirati a disciplinarne l'azione e favorirne l'interazione con l'economia regionale.

E' importante, infine, monitorare l'aspetto finanziario di tali forme di intervento di modo che queste siano armonizzate con tutti gli interventi regionali e siano di adeguato sostegno al settore.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.*

Note all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2002, n. 236;*
- *La legge 3 aprile 2001, n. 142 è pubblicato nella G.U. 23 aprile 2001, n. 94;*
- *La legge 12 marzo 1999, n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999, n. 68, S.O..*

Note all'articolo 5

- *Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 è pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con L. 2 aprile 1951, n. 302;*
- *Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 è pubblicato nella G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le rettifiche e le correzioni di cui al Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153), al Comunicato 4 luglio 2003 (Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153) e al Comunicato 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 18 luglio 2003, n. 165);*
- *La legge 3 ottobre 2001, n. 366 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2001, n. 234.*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 10 luglio 2003, n. 21 è pubblicata nel B.U. 30 luglio 2003, n. 11;*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2009, n. 24.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura – Settore Politiche e Servizi per l'occupazione

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 20

Disposizioni in ordine all'estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2010)) e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di accelerare la chiusura delle procedure di liquidazione il Commissario liquidatore delle Comunità montane soppresse può utilizzare, per l'estinzione anticipata dei mutui accesi dalla Comunità montana, le somme costituenti giacenze, libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi assegnati dalla Regione."

Articolo 2 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 7 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010, N. 20

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

5. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 9 in data 12 novembre 2010;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 107;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 18 novembre 2010;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 29 novembre 2010;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 2010;
- f) la legge regionale entra in vigore il 9 dicembre 2010.

6. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2009, n. 24.

7. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Servizio Amministrazione e Gestione Risorse Umane

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 21

Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Riordino delle aree contigue esistenti)

1. La Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni.
2. Le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socioeconomico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data a Genova addì 7 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010, N. 21

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi e Maurizio Torterolo in data 18 novembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 109;
- b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 23 novembre 2010;
- c) la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 10 in data 19 novembre 2010;
- d) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 novembre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 110;
- e) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 23 novembre 2010;

- f) *la Commissione VI ha elaborato il testo unificato delle proposte nn. 109 e 110 in data 3 dicembre 2010*
- g) *il testo unificato è stato esaminato e approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 7 dicembre 2010;*
- h) *la legge regionale entra in vigore il 9 dicembre 2010.*

RELAZIONE DEI CONSIGLIERI

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere M. Donzella)

come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010 n. 315, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 25, comma 18, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime.

La Corte ha infatti ritenuto che tale disposizione violasse il principio contenuto nell'articolo 32, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, che limita invece la caccia ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Il legislatore regionale, a suo tempo, aveva ritenuto di dover tener conto della riforma in materia di caccia introdotta dalla legge 157/1992, successiva alla 394/1991, ed in particolare del principio della "residenza venatoria" che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti ed innovativi della riforma stessa.

La Corte non ha condiviso tale assunto ed ha invece, seguendo un orientamento coerente con altre pronunce in materia di ambiente emesse dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, posto l'accento sul riparto di competenze Stato - Regioni contenuto nel nuovo articolo 117 della Costituzione, laddove la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema si pone come interesse primario, assoluto ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato.

Per effetto della sentenza, sono oggi titolati ad esercitare l'attività venatoria nelle aree contigue dei parchi i soli cacciatori iscritti nel relativo ATC e, contestualmente, residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Hanno aree contigue individuate dai rispettivi piani o dalla legge istitutiva i parchi regionali dell'Antola (piano del parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 3.8.2001), dell'Aveto (piano del parco approvato con d.C.R. n. 43 del 3.8.2001), di Montemarcello Magra (piano del parco approvato con d.C.R. n. 41 del 3/8/2001, di Portofino (legge regionale 3 settembre 2001, n. 29) e di Portovenere (piano del parco approvato con d.C.R. n. 38 del 11 ottobre 2007).

Con il presente testo unificato la Giunta regionale ha il compito di ridefinire l'assetto delle aree contigue esistenti, rivedendone confini e contenuti alla luce anche della disciplina della caccia operante in esse a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Non sono ricomprese nella soppressione le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montermarcello Magra.

In via di salvaguardia, restano peraltro operanti i vincoli, gli indirizzi, le previsioni contenuti dal piano del parco, dal piano pluriennale socioeconomico e dagli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione di quanto concerne l'attività venatoria.

Tengo a sottolineare che sul testo licenziato dalla VI Commissione si è registrata una larga maggioranza ed è perciò che auspico che il testo unificato possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.*
- *La legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 3 novembre 2010, n. 315

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso dal Tribunale amministrativo della Liguria nel procedimento vertente tra la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. e la Regione Liguria ed altri, con ordinanza del 9 dicembre 2009, iscritta al numero 134 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione della Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. e della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

udito l'avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 9 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.1. – Il giudice a quo è investito del ricorso proposto dalla Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. contro la Regione Liguria, l'Ente Parco di Portovenere ed il Comune di Portovenere, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 11 ottobre 2007, n. 38 (Piano del Parco di Portovenere. Articolo 18 legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 – Riordino delle aree protette – e successive modifiche).

1.1.1. – Il rimettente, dopo aver precisato che l'Associazione ricorrente è legittimata ad agire in sede di giurisdizione amministrativa ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), illustra le censure prospettate nel ricorso, relative all'art. 15.2 del piano del parco di Portovenere, concernente l'esercizio della caccia nelle cosiddette aree contigue (AC), ed agli artt. 14.4, lettera C), e 20.6 del medesimo piano, che individuano come centro produttivo speciale (CPS) quello denominato "Cavetta", consentendovi, sia pure a certe

condizioni, l'estrazione di materiale litoide fino alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cava (prevista per il 6 agosto 2011).

L'Associazione ricorrente deduce tre motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); eccesso di potere per difetto del presupposto, per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste.

In particolare, l'art. 15.2 del piano del parco violerebbe l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991: a) nella parte in cui attribuisce la facoltà di esercitare l'attività venatoria nell'area contigua a tutti i soggetti abilitati all'esercizio della caccia nel territorio sul quale la detta area insiste, anziché ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua; b) nella parte in cui non contiene limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere, all'attività venatoria esercitabile all'interno dell'area contigua, secondo le modalità della cosiddetta caccia controllata.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 394 del 1991; eccesso di potere per difetto del presupposto, per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste; sviamento; violazione del principio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità degli atti amministrativi; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

In proposito, la ricorrente osserva che la facoltà di esercitare la caccia nelle aree contigue, le quali, pur essendo esterne all'area protetta del parco, sono a questa funzionalmente connesse, rischia di compromettere le finalità di difesa della fauna sottese all'istituzione dell'area protetta.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste.

La creazione del CPS "Cavetta" introdurrebbe, infatti, una deroga non motivata al divieto di esercizio di cave e miniere nell'ambito delle aree protette, previsto dal citato art. 11, comma 3, lettera b).

1.1.2. – Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria riferisce, altresì, che nel giudizio principale si è costituita la Regione Liguria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Quanto ai primi due motivi di ricorso, la Regione ha obiettato che l'art. 15.2 del piano del parco non avrebbe portata innovativa, limitandosi a rinviare sul punto alla disciplina regionale esistente. In particolare, l'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 stabilisce che «L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta».

Dunque, a parere della Regione Liguria, il piano del parco si limiterebbe a recepire la normativa regionale in materia, in base alla quale gli aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), su cui insiste l'area contigua, sono non solo i residenti ma anche, «potenzialmente», i cacciatori provenienti da altri A.T.C., da altre Province o, addirittura, da altre Regioni (art. 25, comma 6, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994), entro i limiti di densità venatoria ai quali le Province debbono fare riferimento per la programmazione e per l'individuazione del numero di cacciatori ammessi annualmente ad ogni A.T.C. ex art. 25, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994.

In definitiva, l'art. 15.2 del piano del parco, ancorché in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, sarebbe conforme all'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994.

1.2. – Dopo aver riassunto le argomentazioni prospettate dalle parti nel giudizio a quo, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria illustra le ragioni per le quali ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato art. 25, comma 18, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

1.2.1. – In merito alla rilevanza della questione, il rimettente assume che il giudizio principale non potrebbe essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, giacché la norma del piano del parco, censurata con i primi due motivi di ricorso (art. 15.2), si limita a recepire sul punto la disciplina della caccia nelle aree contigue stabilita dall'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994.

1.2.2. – La questione sarebbe anche non manifestamente infondata. Al riguardo, il Tribunale amministrativo sottolinea che l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 contiene una disposizione di principio, la quale – come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366 del 1992 – si impone addirittura alla competenza legislativa esclusiva in materia di caccia, riconosciuta alla Regione Sardegna dal proprio statuto speciale.

In particolare, il giudice a quo evidenzia come la Corte costituzionale abbia precisato che «Il divieto della caccia nella zona protetta e la limitazione della stessa nelle zone contigue ineriscono alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali». Da questo assunto il rimettente deduce che siffatta limitazione della caccia costituiva, prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, «un principio fondamentale al cui rispetto era vincolata anche la legislazione concorrente precedentemente riconosciuta alle regioni ordinarie in materia di caccia».

Dunque, secondo il Tribunale amministrativo, nel previgente assetto costituzionale, la norma di cui all'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 si poneva in contrasto con la disposizione di principio dettata dall'art. 32, comma 3, della legge quadro statale n. 394 del 1991.

Sempre secondo il giudice a quo, a seguito della riforma costituzionale del 2001 la disciplina relativa alle aree naturali deve ritenersi «senz'altro compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.». Inoltre, in base all'esigenza unitaria espressa dalla norma costituzionale appena citata, la disciplina statale finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia "caccia", riservata alla potestà legislativa regionale, «ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato».

Nel caso di specie, il rimettente ritiene che la norma di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, essendo inerente «alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi e alle riserve naturali», sarebbe rivolta a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna nelle aree contigue e, pertanto, si imporrebbe anche alla legislazione regionale esclusiva in materia di caccia.

Al riguardo, il Tribunale amministrativo richiama quanto disposto dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), secondo cui «Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».

Secondo il giudice a quo, dalla norma appena citata deriverebbe che le disposizioni regionali di dettaglio (nel caso di specie, l'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994) – vigenti in una materia già appartenente alla legislazione regionale concorrente ed ora riferibile alla legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statali di dettaglio, salvo che non risultino in contrasto con i principi fondamentali già dettati dalle leggi statali previgenti. In quest'ultimo caso, si imporrebbe la proposizione della questione di legittimità costituzionale.

In conclusione, la norma censurata, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti ivi non residenti, si porrebbe in aperto contrasto con la norma di principio di cui all'art. 32, comma 3, della legge quadro statale n. 394 del 1991 sulle aree protette, «la quale, inerendo alle finalità essenziali della protezione della natura e, in particolare, a quelle attinenti ai parchi ed alle riserve naturali, mira a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna nelle aree contigue, mediante l'apposizione di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti oggi riservati alla competenza esclusiva dello Stato».

2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Liguria chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile, improcedibile e comunque sia respinta nel merito, siccome infondata».

2.1. – La difesa regionale ritiene che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale rimettente non sia convincente e presenti «gravi lacune nella ricostruzione normativa», tali da indurre ad un'errata interpretazione della disposizione censurata.

In particolare, la Regione sottolinea come la ratio dell'art. 32 della legge n. 394 del 1991 sia quella di limitare il libero accesso nelle aree contigue da parte di cacciatori provenienti da tutto il territorio nazionale; accesso che era invece consentito dalla legge vigente a quel tempo (legge 27 dicembre 1977, n. 968 – Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), la quale si limitava a regolare la “caccia controllata” (cioè soggetta a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere) mentre per il resto l'esercizio venatorio era libero su tutto il territorio nazionale.

Successivamente, però, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha introdotto profonde innovazioni nel sistema. Infatti, al concetto di “caccia controllata” si è sostituito quello di “caccia programmata” (fondato sulla pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata alla conservazione delle specie ed al conseguimento della densità ottimale) ed è stato introdotto il criterio della “residenza venatoria”, che collega il cacciatore ad un preciso ambito territoriale.

La difesa regionale precisa altresì come il carattere innovativo della disciplina introdotta nel 1992 sia stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, la quale, più volte, ha attribuito alle norme recate dalla legge in questione il carattere di «norme di grande riforma economico-sociale», come tali vincolanti anche per le Regioni speciali.

Secondo la medesima difesa, pertanto, le Regioni non possono non applicare il nuovo sistema delle modalità di caccia, anziché la vecchia rigida norma di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, la quale «aveva come obiettivo il mero restringimento della platea dei cacciatori rispetto al potenziale nazionale consentito, ma non permetteva alcuna modulazione proporzionale».

La Regione Liguria ritiene che la normativa censurata abbia attuato il sistema previsto dalla legge n. 157 del 1992, consentendo l'esercizio della caccia entro limiti flessibili dettati dalla valutazione dei dati a disposizione, «in modo da individuare regole aderenti alle reali necessità del territorio». Anzi, le norme sulle aree contigue, recate dalla legge reg. Liguria n. 29 del 1994, conterrebbero «ulteriori cautele ambientali», prevedendo l'obbligatoria intesa fra Province, organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e organi di gestione dell'area protetta (art. 25, commi 19 e 20).

Secondo la difesa regionale, il rimettente non avrebbe preso in considerazione il contesto normativo in cui si colloca la norma censurata e si sarebbe limitato a richiamare le valenze di carattere ambientale della legge n. 394 del 1991 e la sua prevalenza sulla disciplina regionale in materia di caccia, come sancito dalla sentenza n. 366 del 1992 della Corte costituzionale. Quest'ultima pronunzia, poi, non sarebbe pertinente al caso in esame, sia perché con essa è stata dichiarata la primarietà della normativa ambientale su quella dell'esercizio della caccia e sia perché il relativo giudizio è stato attivato prima dell'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992.

In definitiva, per la Regione Liguria il Tribunale rimettente avrebbe omesso di sperimentare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata, attraverso l'interposta normativa di tutela dell'ambiente dettata dalla legge n. 157 del 1992. Per questa ragione, la questione sollevata sarebbe inammissibile, ancor prima che infondata.

2.2. – Da ultimo, la difesa regionale rileva come l'ambito di applicazione dell'art. 32 della legge n. 394 del 1991 debba intendersi limitato alle sole zone contigue ad aree protette nazionali. Se così non fosse, infatti, non avrebbe senso la precisazione, contenuta nel comma 2 dell'art. 32, secondo cui i confini delle aree contigue sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta.

Tale interpretazione sarebbe confortata dalla circostanza che nessuna delle norme dettate dal Titolo III (Aree naturali protette regionali) della legge n. 394 del 1991 contempla le aree contigue.

Così individuato l'ambito di applicazione dell'art. 32 della legge n. 394 del 1991, la prospettata questione di legittimità costituzionale sarebbe infondata in quanto mancherebbe un qualsivoglia «collegamento» fra l'atto impugnato (piano del parco regionale di Portovenere) e la legge reg. Liguria n. 29 del 1994, da un lato, e il citato art. 32, dall'altro.

3. – Nel giudizio si è costituita anche la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. chiedendo che la questione sia dichiarata fondata o, in subordine, inammissibile per carenza del requisito della rilevanza.

3.1. – L'Associazione ambientalista, dopo aver riassunto il contenuto dell'ordinanza di rimessione, sottolinea come la questione sollevata sia rilevante e meriti di essere accolta.

3.1.1. – Quanto alla rilevanza, la parte privata evidenzia come la delibera del Consiglio regionale, impugnata nel giudizio a quo, sia applicativa della disciplina contenuta nell'art. 25 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, della cui legittimità costituzionale si dubita. Tale norma, così come la previsione di attuazione contenuta nel piano del parco di Portovenere, permette l'esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi, nella forma della caccia controllata, a tutti i cacciatori aventi a qualsiasi titolo diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua.

Pertanto, sia la disposizione del piano del parco sia la norma regionale sulla quale si fonda la prima, si porrebbero in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che limita l'accesso con finalità venatoria all'area contigua ai soli cacciatori residenti nella zona contigua medesima, od all'interno dell'area protetta.

La parte costituita esamina, poi, il contesto normativo statale e regionale in cui si colloca la norma censurata, evidenziando come, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la competenza legislativa delle Regioni in materia di caccia si sia trasformata da concorrente a residuale.

Tuttavia – aggiunge l'Associazione – la gran parte delle disposizioni di principio contenute nelle leggi statali ancora vigenti ha assunto, in virtù dell'opera di esegesi della giurisprudenza costituzionale, la nuova veste di standard minimo di tutela della fauna, in quanto parte fondamentale del primario ed assoluto interesse costituzionale alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuito alla competenza piena dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Quindi, la tutela della fauna, come componente dell'unitario valore "ambiente", è sottoposta ai requisiti minimi di tutela introdotti dal legislatore statale, ai quali le Regioni devono uniformarsi.

Tra i requisiti minimi citati rientrerebbe, sempre secondo l'Associazione ambientalista, la norma di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che limita fortemente l'accesso a fini venatori alle aree contigue ai parchi naturali al fine di proteggere la fauna selvatica ivi stanziata.

Questa ricostruzione troverebbe conferma nell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, secondo cui le Regioni, in ossequio all'esigenza di salvaguardia dell'ambiente e della fauna, provvedono «all'eventuale ripermitezzazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3», sopra citato.

Sulla base delle suddette argomentazioni, l'Associazione ambientalista ritiene che il Tribunale rimettente non possa in alcun modo definire il giudizio senza prima sciogliere il dubbio di costituzionalità in ordine all'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, dal quale la deliberazione impugnata nel giudizio a quo trae il proprio fondamento giuridico, costituendone immediata e diretta attuazione.

3.1.2. – La fondatezza della questione si evincerebbe già dalla semplice interpretazione letterale delle disposizioni coinvolte: infatti, mentre l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 stabilisce che l'accesso a fini venatori all'area contigua è consentito «ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua», l'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 prevede che l'attività venatoria nella zona sia «riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta».

Secondo l'Associazione ambientalista, «è di tutta evidenza come la formula utilizzata dal legislatore regionale abbia un ambito di applicazione diverso e più esteso di quella introdotta dal legislatore statale, che, tra tutti i titoli che possono legittimare l'accesso alla zona contigua, ha scelto di privilegiare il solo status di residente ai fini dello svolgimento dell'attività venatoria in loco».

In particolare, l'interpretazione sistematica del censurato comma 18 e degli altri commi (specialmente il comma 6) del censurato art. 25, nonché dell'art. 27 della medesima legge regionale, dimostrerebbe la maggiore ampiezza dell'ambito di applicazione della norma oggetto dell'odierno giudizio di legittimità costituzionale.

Da quanto appena detto discenderebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, nella parte in cui, violando lo standard minimo di tutela previsto dal legislatore statale nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, permette l'accesso a fini venatori all'area contigua al parco naturale di Portovenere «ai cacciatori aventi diritto all'accesso», anziché «ai

soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua», per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

3.2. – In subordine, la difesa dell'Associazione costituitasi in giudizio assume che l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 sia direttamente applicabile nel giudizio a quo e quindi chiede che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto priva di rilevanza.

In particolare, si sostiene che l'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 goda di «una particolare forza attiva e passiva, in forza del criterio di risoluzione delle antinomie cosiddetto “della competenza”». In ossequio al suddetto criterio, la palese antinomia esistente tra la norma regionale e quella statale e l'«assoluta preminenza del principio della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rispetto ai frammentari interessi sottesi alla disciplina regionale» avrebbero potuto condurre il giudice a quo «a risolvere la questione in via interpretativa, individuando nella disposizione statale l'unica applicabile al caso di specie».

4. – In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie sia la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. sia la Regione Liguria, ciascuna insistendo nelle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2. – La questione è fondata.

2.1. – La norma regionale censurata nel presente giudizio consente l'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi «nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta».

Per stabilire quali cacciatori abbiano diritto all'accesso, in base alla norma citata, negli Ambiti territoriali di caccia, occorre fare riferimento agli altri commi dell'art. 25 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994.

In particolare, secondo il comma 2, «La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero dei cacciatori che possono essere ammessi in ogni Ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1». Il comma 4 prevede: «Il cacciatore ha diritto di accesso all'Ambito territoriale di caccia o al Comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio». I commi 5 e 6 prevedono la possibilità di accesso all'ambito territoriale anche per cacciatori che non abbiano in esso la residenza. In particolare, il comma 5 dispone che, nel caso in cui il numero dei «cacciatori residenti» sia superiore a quello dei «cacciatori ammissibili», «la Provincia provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri Ambiti territoriali o Comprensori alpini»; il comma 6, a sua volta, prevede che possano essere ammessi, per i posti disponibili, dopo le iscrizioni compiute secondo le modalità di cui ai commi precedenti, soggetti residenti nella Regione (lettera d), soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella Regione (lettera e) e infine soggetti residenti in altre Regioni (lettera f). Inoltre il comma 8 stabilisce: «Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi ha diritto ad essere iscritto all'Ambito o Comprensorio in cui è compreso l'appostamento». Ed ancora, il comma 9 dispone: «Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli Ambiti territoriali di caccia e/o i Comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria».

2.2. – L'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), invocato dal rimettente quale norma interposta, stabilisce: «All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

3. – Dal raffronto tra le norme regionali e la norma statale prima riportate si deduce agevolmente il contrasto tra esse, giacché quelle regionali ammettono, a vario titolo e sulla base di diversi presupposti, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei Comuni dell'area protetta o delle aree contigue, come stabilito invece tassativamente dalla norma statale. L'esito dell'odierno giudizio dipende pertanto dalla possibilità di riconoscere all'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 efficacia vincolante nei confronti della Regione, che, come è noto, è titolare di competenza legislativa residuale in materia di caccia, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

3.1. – Le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, costituivano principi fondamentali, ai fini dell'esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia.

A seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009).

Già sotto l'impero del precedente testo dell'art. 117 Cost., questa Corte, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale, aveva precisato che il vincolo derivante dalla norma statale prima citata «non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette» (sentenza n. 366 del 1992).

Dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte ha riconosciuto, come si accennava sopra, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa piena dello Stato in materia di aree naturali protette (ex plurimis, sentenze n. 272 del 2009, n. 387 del 2008, n. 108 del 2005, n. 422 del 2002).

4. – Devono essere ritenute prive di fondamento le ricostruzioni prospettate dalla difesa regionale, la quale lamenta il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata. In particolare, secondo la Regione Liguria, il rimettente non avrebbe tenuto conto del mutamento del contesto normativo operato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che si ispirerebbe al principio della "caccia programmata", al posto del precedente criterio della "caccia controllata", cui invece si ispiravano la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e la legge n. 394 del 1991.

Sul punto si deve chiarire che l'oggetto delle leggi n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e n. 157 del 1992, relativa invece alla protezione della fauna e al prelievo venatorio, è diverso. La prima si occupa soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta pertanto carattere di specialità rispetto alla seconda.

Inoltre, il tenore letterale della disposizione censurata non consente un'interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire alla normativa statale interposta, che, per il criterio di specialità, è la legge n. 394 del 1991 e non, come affermato dalla difesa regionale, la legge n. 157 del 1992.

Non può neppure essere accolto il rilievo della Regione Liguria, secondo cui l'art. 32 della legge n. 394 del 1991 non riguarderebbe le aree naturali protette regionali, ma solo quelle statali. Si deve notare, in senso contrario, che l'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, richiamata dalla stessa difesa regionale quale normativa interposta, prevede espressamente l'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ai parchi naturali regionali.

Peraltro, lo stesso legislatore ligure ha esplicitamente riconosciuto l'applicabilità del citato art. 32 anche alle aree naturali protette regionali (art. 17, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 – Riordino delle aree protette).

5. – Deve essere disattesa infine la richiesta, avanzata in via subordinata rispetto alla domanda principale di accoglimento, dalla interveniente Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., tendente alla

dichiarazione di inammissibilità della questione, in quanto il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente la norma statale interposta, anche alla luce della primarietà del valore della tutela dell'ambiente.

L'assunto è infondato, perché il rapporto tra norme regionali e norme statali interposte non può essere confuso con quello tra norme statali e norme comunitarie, che, come è noto, legittima il giudice comune a non applicare la norma interna contrastante con quella comunitaria ad efficacia diretta.

6. – Per le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, proposta dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, deve essere accolta, nei limiti di cui al dispositivo della presente sentenza.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010

**PRESIDENTE
Ugo DE SIERVO**

**REDATTORE
Gaetano SILVESTRI**

**CANCELLIERE
Giuseppe DI PAOLA**

Depositata in Cancelleria l' 11 novembre 2010.

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 3 novembre 2010, n. 323

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfonso	QUARANTA	”
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Sabino	CASSESE	“
- Maria Rita	SAULLE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria» promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2010 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria»;

che la legge regionale censurata ha apportato modifiche alla legge della Regione Liguria 7 dicembre 2006, n. 417 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

che, in particolare, la norma impugnata è venuta ad integrare l'art. 2 della legge della Regione Liguria 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, di due ulteriori commi, vale a dire, il comma 6-bis e il comma 6-ter;

che il comma 6-bis prevede che «In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola ed associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla presente legge»;

che il successivo comma 6-ter stabilisce che «L'esercizio degli studi di cui al comma 6-bis è regolato dai principi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 settembre 1990 (Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza»;

che, pertanto, l'art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57 del 2009, introducendo gli innanzi citati commi nella legge regionale della Liguria n. 20 del 1999, finisce, secondo l'Avvocatura dello Stato, con l'escludere dal regime dell'autorizzazione gli studi medici privati e odontoiatrici, nonché di altre professioni sanitarie, discostandosi (differentemente da quanto precedentemente previsto dall'art. 2 della

citata legge regionale n. 20 del 1999) dagli artt. 8 e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

che, infatti, le sopra citate norme statali (norme espressive di principi fondamentali, secondo quanto stabilito dall'art. 19 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992), prevedono che tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell'attività posta in essere e nel caso che debbano essere erogate «prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente», devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

che, conseguentemente, secondo il ricorrente, la disposizione regionale censurata eccederebbe la competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute dall'art. 117, terzo comma, Cost.;

che l'Avvocatura sottolinea, altresì, come questa Corte abbia affermato (sentenza n. 371 del 2008) che «l'organizzazione sanitaria cui può ricondursi la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti alla erogazione delle prestazioni - è parte integrante della "materia" costituita dalla "tutela della salute", di cui al terzo comma, del citato art. 117 Cost.; che, pertanto, in tale ambito la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale, ritenuti tuttora vincolati anche in questa fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di ripartizione delle competenze legislative (sentenza n. 120 del 2005)»;

che la difesa erariale precisa, anche, come la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 354 del 1994) abbia ritenuto che «i principi concernenti l'organizzazione e la disciplina della struttura del servizio sanitario nazionale costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale tanto che anche le disposizioni regolamentari di dettaglio, che accompagnano dette norme fondamentali, possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione»;

che, in conclusione, poiché i richiamati artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio e non di dettaglio) impongono agli studi medici, pubblici e privati, il rispetto del principio fondamentale dell'autorizzazione da parte delle Regioni nel cui territorio essi operino - al fine di assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure - l'art. 27 della legge della Regione Liguria n. 57 del 2009 sarebbe costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.;

che, inoltre, ad avviso del ricorrente, la norma censurata sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.;

che, infatti, la disposizione regionale impugnata violerebbe l'art. 3 Cost., poiché la stessa - non consentendo alcun tipo di controllo preventivo ai fini dell'apertura degli studi medici ed odontoiatrici - verrebbe a creare una disparità di trattamento fra i sanitari che operano nella Regione Liguria e quelli che svolgono le medesime attività nelle altre Regioni italiane;

che, sempre secondo il ricorrente, la suddetta norma contrasterebbe anche con il dettato dell'art. 41 Cost., in quanto essa permetterebbe «l'esercizio di professioni sanitarie complesse o che comportino rischi per la salute del paziente senza che venga preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti dal legislatore statale per la struttura ove tali prestazioni vengano erogate», in tal modo eludendo «i requisiti minimi» di tutela imposti dal legislatore statale per l'esercizio dell'iniziativa privata nell'ambito dell'assistenza sanitaria, quali possono essere considerati il regime dell'autorizzazione e le altre prescrizioni ad esso connesse e stabilite dalla legislazione nazionale;

che la Regione Liguria non si è costituita in giudizio;

che, con atto notificato a controparte in data 28 maggio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 3 giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta deliberazione governativa del 30 marzo 2010, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso in quanto la Regione Liguria, con legge 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), art. 2, ha abrogato la norma impugnata.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 206 e n. 158 del 2010).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

PRESIDENTE
Ugo DE SIERVO

REDATTORE
Paolo Maria NAPOLITANO

CANCELLIERE
Giuseppe DI PAOLA

Depositata in Cancelleria l' 11 novembre 2010.

